

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

APREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, sono state dettate norme in materia di reclutamento del personale della scuola che presuppongono, tra l'altro, come condizione per poter essere immessi nei ruoli del personale direttivo il possesso di almeno due anni d'incarico di presidenza;

dodici mesi oltre il termine dei sei previsti dal sopracitato decreto-legge, veniva indetto, con decreto ministeriale 21 dicembre 1990, il concorso per la scuola media superiore;

è stata presentata domanda di ammissione al concorso anche da parte di docenti che avevano maturato due o tre anni di incarico di presidenza alla scadenza del bando, poiché si riteneva che si dovesse applicare alla fattispecie il principio generale secondo il quale tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del bando, ma poiché l'articolo 2 del bando di concorso richiedeva il possesso di due anni di incarico di presidenza alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, molti candidati sono stati ingiustamente esclusi;

i docenti esclusi, presentando ricorso ai tribunali amministrativi regionali e/o al Capo dello Stato, sulla base dell'illegittimità dell'articolo 2 del bando di concorso, hanno ottenuto l'ammissione con riserva al concorso, hanno superato l'esame previsto e ricevuto l'assegnazione della sede ma sotto la condizione sospensiva della risoluzione del contenzioso;

il principio generale secondo cui i requisiti per la presentazione delle domande di ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso è un principio consolidato in

giurisprudenza, come confermano la sentenza della Corte Costituzionale n. 412 del 24 marzo 1990, la sentenza del Consiglio di Stato n. 446 del 9 aprile 1990 e la decisione della VI sezione del Consiglio di Stato n. 501 del 1994 —:

per quale ragione si ostini a non dare esecuzione alle sentenze predette, ritardando l'assegnazione della sede ai vincitori del concorso in premessa, e se non ritenga assolutamente indispensabile provvedere urgentemente a sanare tale comportamento omissivo. (4-08059)

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri con incarico per gli italiani all'estero.* — Per sapere — premesso che:

l'organizzazione mondiale del lavoro, nel corso del Congresso internazionale tenuto ad Amsterdam, ha denunciato che almeno duecentocinquanta milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare;

di essi, circa centoventi milioni sono trattati da schiavi e vengono « usati » soprattutto a scopo sessuale;

in Asia, in Africa ed in America Latina lo sfruttamento dei minori tocca punte percentuali vertiginose —:

cosa stia facendo il Governo italiano per collegarsi agli altri governi, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'orrendo commercio di bambini i cui terminali si trovano, come rilevano gli esperti, in Occidente. (4-08060)

MALGIERI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il signor Orazio Ricciardiello, nato a Montecorvino Rovella (Salerno) l'11 settembre 1939 ed ivi residente, a seguito di un grave incidente sul lavoro nella primavera del 1961 riportò lo schiacciamento di due vertebre;

da circa sei mesi, essendo intervenuti altri disturbi connessi alla sua condizione,

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1997

il signor Ricciardiello è ricoverato presso il Centro paraplegico (Cpo) di Ostia Lido (Roma) in attesa di intervento;

il paziente a causa della sua infermità è impossibilitato a qualsiasi movimento;

viene calcolato che la sua degenza costerebbe alla struttura ospedaliera circa ottocentomila lire il giorno —:

quale sia il motivo di questa lunghissima degenza, insopportabile umanamente, ma anche in aperta contraddizione con ogni criterio di economicità;

se non ritenga di dover intervenire per accelerare la fine di una snervante attesa, indegna di una società che pur si definisce civile.

(4-08061)

MALGIERI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se sia lecito che l'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, che beneficia di finanziamenti pubblici (nella tabella prodotta fino al 1996 ha ottenuto dallo Stato 340 milioni annui), spenda parte dei fondi per pubblicizzare le sue attività culturali, oltre che su quotidiani indipendenti, su giornali politici inequivocabilmente orientati a sinistra;

se, per una questione di elementare buon gusto, non ritenga dovrebbe astenersi dal dichiarare in tal modo le sue preferenze politiche;

se non debba esistere anche per le istituzioni culturali il vincolo della *par condicio*.

(4-08062)

MALGIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Get spa, concessionaria per la riscossione dei tributi della regione Calabria e della provincia di Salerno, non corrisponde gli stipendi ai dipendenti da circa due mesi;

nonostante la suddetta società sia inadempiente degli obblighi della conces-

sione, il ministero ha accettato la richiesta di recesso, invece di predisporre la decadenza come previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 —:

se sia vero che il commissariamento verrà affidato alla Cariplo, la quale possiede il quaranta per cento del capitale sociale della Get;

se non ritenga il comportamento del ministero lesivo degli interessi pubblici ed agevolativo nei confronti di una concessoria inadempiente;

quali provvedimenti intenda adottare a tutela degli interessi dei circa millecento dipendenti senza stipendio;

se non ritenga infine gravemente lesivo delle legittime aspettative dei lavoratori l'atteggiamento del dicastero delle finanze.

(4-08063)

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri con incarico per gli italiani all'estero.* — Per sapere — premesso che:

le tribù degli Yanomami, che popolano alcune zone del Brasile e che fino ad oggi hanno contribuito a conservare le grandi foreste della Amazzonia, si stanno estinguendo a causa di malattie epidemiche;

il governo brasiliano sembra chiudere gli occhi di fronte al preoccupante fenomeno;

intanto, grosse speculazioni economiche internazionali si stanno abbattendo sulla Amazzonia, « polmone » vitale di tutto il pianeta;

l'organizzazione *Survival International*, che difende il diritto all'esistenza dei popoli tribali, ha lanciato l'allarme per impedire che trecentoquarantaquattro delle cinquecentoquarantaquattro aree abitate dagli Indios vengano distrutte;

la disperazione ha finora indotto migliaia di indigeni a togliersi la vita -:

se non ritenga di farsi promotore presso il presidente brasiliano Henrique Cardoso, che poche settimane fa è stato in visita ufficiale in Italia, delle preoccupazioni del nostro Paese per l'esplosiva, devastante ed inumana condizione degli indigeni dell'Amazzonia;

se non ritenga di attivare tutti i canali disponibili per sensibilizzare la comunità internazionale su questo problema;

se non ritenga di investire l'Onu della questione;

se non ritenga di convocare in Italia una conferenza almeno europea sul dramma degli Yanomami e sulla possibile estinzione della foresta amazzonica, da cui dipende in qualche misura il destino dell'umanità e davanti alla quale i governi di tutto il mondo continuano a chiudere gli occhi, rendendosi così oggettivamente complici degli speculatori che vedono nella immensa regione tropicale brasiliana una gigantesca fonte di guadagno facile.

(4-08064)

GRAMAZIO, PEZZOLI, PORCU, CONTI, CARLESI, NUCCIO CARRARA, GIOVANNI PACE, ALBONI, MIGLIORI, SELVA e MANCUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dai dati riportati nella relazione al Parlamento della Corte dei conti per gli anni 1994 e 1995, datata 20 dicembre 1996, emerge una grave sperequazione fra i contributi erogati dall'Unire ai delegati alla gestione delle scommesse ippiche;

i dati riportati a pagina 43 della sudetta relazione evidenziano che le società di corse hanno percepito per gli anni 1994 e 1995 rispettivamente il 156 per cento e 152,43 per cento sull'incassato delle scommesse, diversamente dagli altri delegati che variano da un minimo del 19 per cento ad un massimo del 76,94 per cento;

ciò evidenzia il fatto che l'Unire ha sottoscritto con le società di corse una convenzione in perdita -:

quali siano le ragioni che hanno indotto i responsabili dell'Unire a sottoscrivere con le società di corse una convenzione con evidenti condizioni che producono perdite all'Unire;

se siano state o si intenda accertare le responsabilità dei fatti riportati al precedente punto, e quali provvedimenti sono o saranno presi per evitare il perdurare di tali accordi fallimentari;

se il Ministro delle finanze sull'argomento abbia provveduto o provvederà a svolgere una indagine sui fatti e sugli atti descritti in premessa. (4-08065)

GALDELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'area demaniale ex forte Perrotti di Ancona risulta attualmente inutilizzata e abbandonata, essendo stato a suo tempo resciso il rapporto concessionario ivi esistente -:

se si intenda procedere ad una nuova concessione;

se si intenda procedere all'alienazione del bene mediante asta pubblica sulla base della stima Ute;

per quale ragione, nonostante l'indubbio danno provocato dall'abbandono del sito, non si sia giunti ad una decisione in merito. (4-08066)

BIELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che :

in Emilia-Romagna si evidenziano fenomeni di disservizio nelle poste, che trovano ragione nel fatto che l'organico è sottodimensionato di circa millecinquecento unità;

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1997

i milletrecento contratti di formazione non si sono trasformati in assunzioni stabili;

molti uffici non risultano funzionali, in quanto non collegati telematicamente tra loro e fuori norma rispetto alle leggi vigenti —:

quali provvedimenti intenda portare avanti per intervenire in una situazione in cui gravi si dimostrano le disfunzioni dell'ente poste nella regione Emilia-Romagna. (4-08067)

BIELLI e VIGNALI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

numerose sono le proteste che in Emilia-Romagna si levano contro i tagli enunciati di oltre centotto treni locali nella regione;

prese di posizione significative sono state assunte anche dagli enti locali;

la pianta organica delle ferrovie dello Stato per l'Emilia-Romagna prevede un numero di addetti di oltre un migliaio in più rispetto al numero dei lavoratori in servizio;

la manutenzione viene effettuata in misura quasi irrigoria;

nelle officine riparazione si fa lo straordinario —:

quali siano gli intendimenti del Governo rispetto a questa situazione;

come si intenda evitare che siano soppressi i treni locali, che vengono utilizzati soprattutto da categorie tra le più bisognose, quali quella dei pendolari;

cosa intenda fare per una gestione del servizio capace di utilizzare correttamente il personale garantendo qualità e sicurezza;

come intenda avviare una politica del trasporto ferroviario capace di acquisire ulteriori merci e passeggeri. (4-08068)

DANIELI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 novembre 1995 fu presentata dal senatore Ronchi una interrogazione (n. 4-07028) avente come oggetto la discarica di rifiuti solidi urbani di Cerro Maggiore;

in tale interrogazione si sottolineava con forza la necessità della chiusura di tale discarica in quanto insisteva su un terreno attraversato da una falda acquifera;

a soli 35 metri dalla discarica sorge un centro commerciale di tali dimensioni che, se aperto al pubblico, porterebbe centinaia di migliaia di persone a contatto con l'ambiente interessato dalla discarica medesima;

gli effetti negativi prodotti da una mancata o parziale bonifica non solo potrebbero protrarsi per molti anni, ma potrebbero provocare altresì fuoriuscita di biogas nel sottosuolo del centro commerciale;

purtroppo, il recupero ambientale della discarica non è avvenuto, o meglio non si è potuto definire per la prima vasca, mentre per la seconda vi sono evidenti rischi che diventano una immensa cava di detriti;

si sono verificate crepe nelle scarpate di contenimento, tali da far temere un cedimento delle stesse con effetti facilmente immaginabili, come riportato da una recente ispezione della Ussl n. 34;

i 18 mila metri cubi di metano giornalmente prodotti vengono estratti e bruciati in « torcia », con dispersione nell'aria dei fiumi;

il biogas non è stato captato e così si suppone che lo stesso trovi una sua via di uscita in corrispondenza del muro all'interno della cella del segmento 5;

l'impianto di smaltimento di Cerro, come d'altronde tutti gli impianti di tale genere, compromettono in modo irrimediabile l'ambiente in cui sono inseriti e,

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1997

con ogni probabilità, esso può interferire con la scarsa acqua di superficie della zona (nel caso specifico il torrente Bozzente e il fiume Olona);

a causa di diverse rotture nei teloni di contenimento il « percolato » si sta diffondendo, con il suo carico di tossicità, nel terreno sottostante e laterale alla discarica;

l'Usl locale n. 34 della regione Lombardia non ha rilasciato l'autorizzazione sanitaria relativa all'apertura del centro commerciale Auchan di Rescaldina, sito a pochi metri dalla discarica, per non aver ricevuto la documentazione sull'effettivo stato conservativo e sulla staticità del muro di contenimento della discarica medesima e la relazione « tecnica » sui lavori di bonifica —:

quali provvedimenti le autorità interrogate intendano prendere: 1) per evitare i pericoli conseguenti all'eventuale apertura del centro commerciale Auchan, 2) per disporre la bonifica definitiva di tutta l'area interessata alla discarica di Cerro;

se intendano nominare una commissione interministeriale di indagine e di controllo al fine di dare risposte alle popolazioni residenti sul territorio e per salvaguardare la loro salute e la loro incolumità.

(4-08069)

GIORGIO PASETTO, DELBONO, MOLINARI, BOCCIA, CASINELLI e FIORONI.
— *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

allo scadere della data ultima utile per l'acquisto delle marche da bollo da apporre sulle patenti di guida, esse risultavano in molti casi irreperibili;

in conseguenza di ciò, il ministero delle finanze ha emesso una circolare in cui invita l'autorità competente a tenere conto di queste difficoltà in sede di accertamento e di controllo, qualora alcuni automobilisti venissero trovati sprovvisti della suddetta marca entro i sette giorni successivi alla scadenza;

da informazioni raccolte risulta che tale disagio va fatto risalire alla ragione per cui i tabaccai stessi spesso non si approvvigionano di fogli di marche da bollo (per un importo di un milione trecentomila lire l'uno);

tale comportamento va addebitato all'impossibilità per i tabaccai stessi di ottenere il rimborso per le marche invendute (e da essi pagate in anticipo) prima di due anni dalla data dell'acquisto, con evidente disagio economico —:

se sia informato della situazione e quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di evitare il perpetuarsi di uno stato di cose che crea disagi ai cittadini e determina una situazione iniqua per i tabaccai.

(4-08070)

RUZZANTE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in una recente visita parlamentare svolta dall'interrogante presso il nuovo carcere penale « Due Palazzi » di Padova, alcuni detenuti hanno posto il problema della vendita dei prodotti effettuati nello spaccio all'interno del carcere;

due sono gli elementi che l'interrogante desidera approfondire: il primo è che nel corso della visita gli è stata mostrata e personalmente consegnata una scatoletta di tonno « Mareblu », codice 40070, destinata alla vendita per la ristorazione collettiva in confezioni da novantasei pezzi, e venduta invece singolarmente ai detenuti; in secondo luogo, per ciò che attiene ai prodotti deperibili, non si aveva l'indicazione del peso, della denominazione del prodotto, del prezzo al chilogrammo del prezzo individuale, della data di imballaggio e di scadenza, nonché si rilevava la mancanza di etichettatura e di sigillatura del prodotto secondo la normativa attualmente in vigore;

questa situazione è ulteriormente aggravata dato il regime di « monopolio di

fatto » esistente all'interno di una struttura carceraria —:

se ritenga che la procedura adottata nel nuovo carcere penale « Due Palazzi » di Padova sia corretta sotto il profilo del controllo dei prezzi, della vendita dei prodotti, e del controllo delle merci sottoposte alla vendita;

se e come intenda intervenire per garantire il ritorno ad una situazione di normalità e di regolarità all'interno dell'istituto.

(4-08071)

STRAMBI e GALDELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con la soppressione, per effetto di specifiche disposizioni di legge, degli enti mutualistici e di alcuni enti parastatali, parte dei dipendenti di tali enti, trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, agli enti locali e ad altri enti pubblici, hanno optato (ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e degli articoli 3, 4 e 5 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per il mantenimento dell'assicurazione generale obbligatoria e per la conservazione dei fondi integrativi di previdenza, esistenti presso gli enti di provenienza, confluiti in una apposita gestione speciale ad esaurimento, istituita presso l'Inps ex articolo 75, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

i dipendenti suindicati hanno continuato a versare mensilmente, mediante ritenute sullo stipendio, i relativi contributi alla suddetta gestione speciale Inps, beneficiando delle dovute prestazioni secondo i regolamenti consolidati dei rispettivi fondi integrativi;

dal 1° gennaio 1995, l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha assoggettato a contribuzione l'indennità integrativa speciale, aumentando in tal modo i contributi a carico degli iscritti ai fondi, ha azzerato per la quasi totalità dei di-

pendenti il trattamento pensionistico integrativo, risultando la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria superiore al trattamento complessivo erogato dai fondi, calcolato solo sulle voci retributive fisse con esclusione del salario accessorio;

sulla base dell'articolo 39 del contratto collettivo nazionale del lavoro degli enti pubblici non economici e in conformità alle linee guida impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con direttiva n. 40451 del 30 marzo 1996, i consigli di amministrazione degli enti compresi nel comparto del parastato (Inps, Inpdap, Inail e altri) hanno provveduto a modificare, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997, con delibere pressoché identiche, i regolamenti dei rispettivi fondi integrativi, introducendo un « minimo garantito » e ripristinando di conseguenza quella funzione integrativa che, a causa della citata legge finanziaria, detti fondi avevano rischiato di perdere interamente;

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con nota del 1° luglio 1996, ha integrato la propria precedente direttiva del 30 marzo 1996, specificando che i dipendenti degli ex enti mutualistici e parastatali iscritti ai fondi, a seguito dell'opzione ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, non essendo destinatari della norma contrattuale che è fondamento dell'intero processo di revisione, restano esclusi dalla suindicata disciplina transitoria —:

quali siano i motivi che hanno portato all'instaurarsi dell'attuale situazione, che oggettivamente comporta una grave discriminazione e una ingiustificata lesione dei diritti di circa 4000 dipendenti degli enti mutualistici e parastatali soppressi (optanti per l'ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979), per i quali non è applicabile la rideterminazione introdotta con la citata direttiva ministeriale del 30 marzo 1996 e i quali, al momento, devono solo sostenere un aumento dei contributi previdenziali a proprio carico senza conseguire nessun

concreto beneficio per quanto riguarda l'integrazione pensionistica;

se non ritenga necessario ed urgente predisporre per motivi di equità un provvedimento legislativo specifico, d'intesa con il Ministro del tesoro per le implicazioni finanziarie, al fine di equiparare ai trattamenti pensionistici integrativi definiti per il personale Inps, Inail e Inpdap i trattamenti integrativi erogati dai fondi di previdenza degli enti mutualistici e parastatali soppressi, presentemente amministrati dalla gestione speciale ad esaurimento istituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(4-08072)

SCALIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Cartiera di Arbatax (Nuoro) è stata, per anni, una delle più importanti aziende nazionali del settore ed ha rappresentato nella realtà socio-economica e territoriale della Sardegna centrale (una delle aree più depresse della regione), nella quale essa è inserita, l'unica realtà industriale di livello, attorno alla quale si è creato un indotto che ha sostenuto numerose attività dei settori commerciale e terziario;

nel mese di luglio 1995 il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato sottoscriveva una intesa per l'assegnazione dello stabilimento cartario di Arbatax con il gruppo Grauso-L'Unione Sarda, nella quale era previsto un contratto d'affitto di azienda che, in coerenza con le autorizzazioni ministeriali, si fondava su un programma graduale di riavviamento, finalizzato alla piena ripresa dell'attività produttiva della nuova Cartiera di Arbatax;

la soluzione legata alla riattivazione della nuova Cartiera assunse una incidenza di rilevanza nazionale, anche perché la configurazione produttiva del comparto (che si è ulteriormente rafforzata dopo la chiusura dello stabilimento di Arbatax) denunciava una forte concentrazione mono-

polistica della proprietà. La situazione non consentiva né di risolvere le richieste della domanda interna (poiché il mercato italiano forniva solo il venticinque per cento del fabbisogno nazionale di carta da quotidiano), né di governare il ciclo economico controllando le continue oscillazioni dei prezzi in quanto il costo della carta, a causa dei forti rincari della cellulosa e del riciclato, stava registrando aumenti vertiginosi;

per un periodo di tempo, risultati positivi, la nuova Cartiera di Arbatax è stata gestita dalla società Arbatax 2000;

recenti notizie di stampa riportano che la giunta regionale della Sardegna sia intervenuta per facilitare l'acquisto della Cartiera di Arbatax da parte della società Arbatax 2000;

sembra che sarebbe pronta anche una bozza di accordo di programma per favorire la realizzazione di un « polo cartario-forestale » attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno della cosiddetta « forestazione produttiva » privata e con l'orientamento dell'attività dell'azienda foreste demaniali della regione alla produzione di materiale legnoso da destinare alla cartiera di Arbatax;

tutte le maggiori iniziative, pubbliche e private, nel settore della cosiddetta « forestazione produttiva », non hanno dato risultati pari alle aspettative tanto sul piano occupazionale quanto su quello della produzione di materiale legnoso da destinare a cartiere;

se sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa, se esista una bozza di « accordo di programma per la realizzazione del polo cartario forestale » elaborata dalla giunta regionale della Sardegna, se tale ipotesi di accordo sia riferita al gruppo che attualmente gestisce gli impianti di Arbatax e quali siano le sue valutazioni;

se non ritenga di dover avviare un'indagine di controllo e di accertamento nel settore della produzione della carta in Italia, sia relativamente ai processi di concentrazione e alle strategie industriali

adottate, sia per quel che riguarda la tutela della concorrenza, la disciplina dei comportamenti di impresa e il controllo dei prezzi;

se siano state adottate, nell'espletamento della gara, tutte le misure atte ad uno svolgimento regolare della stessa;

quale sia l'onere ipotizzato a carico della regione Sardegna o comunque di enti pubblici e quale sia la dimensione temporale dell'intervento;

in base a quali elementi conoscitivi e di verifica sia stata formulata l'ipotesi di accordo per il settore forestale;

se sia a conoscenza dei dati relativi alle superfici interessate in passato da interventi di « forestazione produttiva », quale sia stato l'ammontare del finanziamento pubblico e quanta manodopera sia stata occupata;

se sia a conoscenza dei dati relativi alla massa legnosa disponibile presso operatori pubblici e privati e gli elementi tecnico-economici che ne indichino la convenienza o meno del conferimento in cartiera;

in base a quali considerazioni l'attività del settore forestale pubblico, e segnatamente quella dell'azienda foreste demaniale, debbano essere indirizzate verso la produzione di massa legnosa per la cartiera di Arbatax, tanto più per sostenere una iniziativa industriale privata;

se siano state valutate soluzioni alternative per incentivare la produzione di cellulosa.

(4-08073)

MORONI, JERVOLINO RUSSO, MASELLI, BOATO, NOVELLI, OLIVIERI, CORSINI, CACCAVARI, BIELLI, VIGNALI, BUFFO, VALPIANA, MAURA COSSUTTA, SAIA, PETRINI, BANDOLI, LUMIA, LUCÀ, GRIGNAFFINI, BRACCO, FIORONI, DI BISCEGLIE, DE CESARIS, PISCITELLO, DANIELI, MANTOVANI, PISTONE, PISAPIA, VENDOLA, STRAMBI, ORTOLANO, MELONI, MICHELANGELI, BRUNETTI,

BONATO e GALLETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite afferma il diritto di ogni individuo a possedere, conservare e mutare la cittadinanza; in particolare, l'articolo 34 della convenzione di Ginevra, sottoscritta dall'Italia, obbliga ogni paese contraente a « facilitare la naturalizzazione dei rifugiati »;

in effetti la certezza dell'acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza dei requisiti di legge, appare lo sbocco naturale di un « percorso di cittadinanza », inteso come socializzazione nel nuovo Paese, sia nel caso dell'immigrante di lungo periodo, del quale devono comunque essere salvaguardati i legami con il Paese di origine attraverso la « doppia cittadinanza », sia, a maggior ragione, nel caso del rifugiato o del profugo, i cui legami con il Paese di origine sono stati tagliati con violenza e spesso per sempre;

con lettera indirizzata al Presidente della Repubblica il 15 novembre 1996, l'associazione culturale Italia-Kurdistan di Bologna, riprendendo segnalazioni provenienti da Firenze e da altre città, denunciava l'elevato numero di dinieghi opposti dalle prefetture alle istanze di naturalizzazione di rifugiati politici riconosciuti in Italia da un congruo numero di anni, in particolare provenienti dalle varie parti del territorio kurdo;

le motivazioni dei dinieghi fanno riferimento a criteri altamente discrezionali, quali l'insufficienza del reddito, l'insussistenza di un pubblico interesse o viceversa la tutela dell'interesse pubblico, non surrogati da elementi di fatto, così contraddicendo sia il dettato della legge n. 241 del 1990 sulla dettagliata motivazione di ogni provvedimento adottato dall'autorità pubblica, sia il parere n. 1970 del 1989 del Consiglio di Stato, che vincola la discrezionalità in materia di naturalizzazione alla coerenza con i principi del nostro ordinamento relativi alla salvaguardia della persona e delle esigenze collettive;

la necessità di « congrua motivazione » è stata ribadita nell'ultimo triennio dai Tar della Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Abruzzo e Lazio, che hanno annullato provvedimenti di diniego della cittadinanza in quanto « motivati in forma apodittica »;

per i rifugiati politici, privi in quanto tali di retroterra sociale e privi in Italia, nella loro grande maggioranza, di assistenza pubblica, risulta ancora più difficile rispetto ad altri cittadini stranieri l'acquisizione di un adeguato reddito e *status* sociale per sé e per le famiglie che spesso li hanno seguiti o raggiunti all'estero;

il diniego della cittadinanza aggrava tale disagio, sancendo fra l'altro l'esclusione dai concorsi e dagli uffici pubblici per persone spesso dotate ormai di titoli di studio e per retroterra culturale in Italia, e contraddice quindi proprio l'interesse pubblico invocato come seconda motivazione dei dinieghi, essendo primario interesse pubblico il pieno inserimento sociale di persone alle quali il nostro Paese ha dato permanente asilo;

la « tutela dell'interesse pubblico » dovrebbe intendersi comunque garantita dall'assenza di condanne per gravi reati e di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, che sono condizione per l'ottenimento e la conservazione del diritto di asilo, e non può e non deve coprire considerazioni di opportunità di politica estera che non possono in alcun caso anteporsi alla dignità e al diritto della persona;

nella maggior parte dei Paesi di asilo non solo non si ostacola, ma si incentiva la parificazione dei rifugiati politici ai cittadini nell'accesso a servizi e impieghi pubblici, la loro socializzazione e naturalizzazione;

negare la cittadinanza a giovani (di provenienza kurda, palestinese, latinoamericana eccetera) presenti in Italia spesso dagli anni 1970 e 1980 e che hanno completato in Italia i loro studi universitari, equivale infine a privare il Paese di pre-

ziose risorse intellettuali e lavorative ed a sperperare un importante investimento formativo —:

se non ritenga, in attesa di una revisione complessiva delle norme sull'asilo e sulla cittadinanza:

a) di intervenire presso il servizio cittadinanza del ministero dell'interno e presso le prefetture per rimuovere una interpretazione burocratica e restrittiva dei requisiti per la cittadinanza e affermare il primario interesse pubblico alla piena integrazione sociale degli aspiranti nuovi cittadini, in particolare se rifugiati, salvo motivate e gravi ragioni di ordine penale o concernenti la sicurezza della Repubblica (articolo 6 legge n. 81 del 1992);

b) di consentire il riesame delle istanze di naturalizzazione già rigettate con generiche motivazioni di insufficienza di reddito o di interesse pubblico, su istanza degli interessati, eventualmente accompagnata da segnalazioni o attestazioni di enti locali, servizi sociali, istituzioni culturali od universitarie;

c) di derogare alla circolare del ministero dell'interno che condiziona l'attribuzione della cittadinanza alla preventiva rinuncia alla cittadinanza di origine, rinuncia non prevista dalla legge vigente e che, toccando la sfera più intima degli affetti e delle identità culturali, va lasciata alla discrezione degli interessati;

d) di ammettere comunque, in attesa di una nuova legislazione organica, i rifugiati riconosciuti di nazionalità straniera ai concorsi ed agli impieghi pubblici non riservati per legge ai cittadini italiani in condizioni di parità con questi ultimi.

(4-08074)

GIOVANARDI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il Governo italiano ha sempre sottovalutato l'importanza di possedere una

flotta pubblica, a differenza delle altre nazioni europee (come ad esempio la Grecia);

il processo di privatizzazione, se deve essere tale, deve avere come obiettivo imprescindibile quello della massima occupazione, ricorrendo eventualmente ad ammortizzatori sociali, quali i prepensionamenti, attingendo dalla legge di riordino dei porti. Eventualmente, se si ritiene improrogabile la riduzione del costo delle convenzioni in atto tra lo Stato e le società pubbliche, si mettano queste nelle condizioni di operare in libera attività, dotandole degli opportuni mezzi;

l'eventuale potenziamento della Tirrenia non deve significare il ridimensionamento della Adriatica Spa di Venezia che, per costituzione e storia, svolge un servizio notevolmente diverso da quello della Tirrenia; infatti l'Adriatica di navigazione spa di Venezia da più di sessanta anni opera nel servizio traghetti, svolgendo ora il cabotaggio internazionale con Grecia, Albania, Croazia ed alto Adriatico (e tra poco con il Montenegro sulla tratta Bari-Bar), il cabotaggio merci passeggeri nella tratta Venezia-Catania-Venezia, Ravenna-Catania-Venezia, e i servizi dovuti nei collegamenti con le isole Tremiti;

la società ha una flotta di quindici navi di proprietà e una nave noleggiata; di esse quattordici sono state costruite negli anni 1989, 1992, 1993 completamente automatizzate e rispondenti ai più alti standard della sicurezza. La società Adriatica è stata la prima società del gruppo Finmare ad ottenere la prestigiosa certificazione Sms (Safety Management Sistem) prevista dal regolamento internazionale Imo;

la società Adriatica è l'ultima grande società ad avere sede nella città di Venezia, dopo il trasferimento delle Assicurazioni generali nel Trevigiano. Dà lavoro ad almeno diecimila aziende italiane, soprattutto meccaniche e cantieristiche, distribuite su tutto il territorio nazionale e agli indotti economici di tutte le città dei porti adriatici toccati dalle proprie navi e soprattutto Venezia, dopo la cantieristica è in

profonda crisi, tanto da aver visto chiudere due importanti cantieri negli ultimi cinque anni;

quali provvedimenti intenda adottare affinché l'Adriatica di Navigazione spa continui ad operare con autonomia gestionale ed amministrativa anche in un nuovo comparto del cabotaggio, con Tirrenia capocorda e la Adriatica e le società regionali marittime come società partecipate.

(4-08075)

BACCINI. — *Ai Ministri del tesoro e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere se nel recente rinnovo dei vertici (con la nomina dell'ingegner Cimoli alla carica di amministratore delegato) siano stati o meno confermati nell'incarico i sindaci: dottor Mario Vincenti; professor Serafino Gatti e professor Santo Rosace;

in caso di conferma nell'incarico, se a giudizio del Governo i predetti abbiano proficuamente operato nella attività di vigilanza sulla gestione Necci;

nel caso in cui i predetti non avessero eventualmente riscontrato anomalie e irregolarità di gestione (Cit, Efeso, eccetera) se risulti che saranno chiamati a rispondere agli azionisti del loro operato e se i Ministri si assumeranno la responsabilità della loro conferma nell'incarico;

quali siano le ragioni — ove esistenti — che frenino o impediscono il rinnovo del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato spa e la nomina di un nuovo presidente, al fine di determinare la cessazione della gestione unica ovvero del commissariamento delle Ferrovie dello Stato spa, tenuto conto dei compiti e delle deleghe di gestione ordinaria e straordinaria attribuiti al nuovo amministratore delegato ingegner G. Carlo Cimoli. (4-08076)

BACCINI. — *Ai Ministri del tesoro e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se sia vero che l'amministratore delegato del gruppo ferrovie dello Stato, in-

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1997

gegner Cimoli, abbia dato incarico allo studio legale milanese Trifirò di studiare un meccanismo per espellere dal circuito produttivo un determinato numero di dirigenti delle ferrovie dello Stato senza corrispondere loro quanto dovuto in base alla normativa vigente;

in caso positivo, quale sia l'emonumento corrisposto allo studio Trifirò;

quali siano i motivi di carattere straordinario e/o professionale per cui è stato ritenuto necessario ricorrere al predetto studio;

perché non sia stata utilizzata la funzione legale delle ferrovie dello Stato, istituzionalmente competente in materia e alla cui guida è stata recentemente proposta l'avvocato Fantola. (4-08077)

DUCA, GALDELLI e GIACCO. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

in data 13 novembre 1996 gli interlocutori hanno presentato un atto di sindacato ispettivo riguardante la costruzione di un cavalcaferrovia in località Pantieri di Castelbellino (Ancona) lungo la linea ferroviaria Ancona-Roma;

il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona ha prodotto la richiesta di archiviazione il 2 dicembre 1996, peraltro già inviata al ministero dal consigliere comunale di Castelbellino Francesco Magnanelli, in relazione a parte dei reati ipotizzati nella vicenda della costruzione del citato cavalcaferrovia;

nella suindicata richiesta si conferma che i lavori per la realizzazione del cavalcaferrovia sono iniziati senza autorizzazione paesistica;

in data 8 giugno 1994, il commissario prefettizio di Ancona, con delibera n. 740, ha rilasciato l'autorizzazione ambientale per l'opera, visto il parere favorevole del dirigente dell'ufficio urbanistico della provincia di Ancona;

il dirigente dell'ufficio urbanistico della provincia di Ancona, interrogato dal pubblico ministero del tribunale di Ancona, ha dichiarato: « il parere è stato redatto su minuta di altro funzionario, che nell'indicare la causa di esenzione del cavalcaferrovia dalle prescrizioni di base del P.P.A.R. ha erroneamente indicato l'articolo 60 punto 3/a in luogo dell'articolo 60 punto 3/c che esclude (dalle prescrizioni di base e non dalla necessità di autorizzazione paesistica) le opere pubbliche previa verifica della compatibilità ambientale ad opera dei comuni, e il comune di Castelbellino aveva approvato l'opera con delibera consiliare »;

il Tar Marche, con sentenza n. 386/96 del 28 settembre 1996, ha assunto come elemento probante determinante la delibera del commissario prefettizio della provincia di Ancona n. 740 dell'8 giugno 1994 per accogliere il ricorso del ricorrente (Comav) contro il decreto di annullamento della delibera n. 740 dell'8 giugno 1994, emesso del ministero dei beni culturali e ambientali in data 16 novembre 1995;

il sindaco del comune di Castelbellino nella discussione della delibera di consiglio comunale n. 56 del 29 giugno 1993 afferma: « non c'entra il problema dei pareri tecnici, o di responsabilità tecnica, perché la deliberazione responsabilità tecnica è intesa nel senso di responsabilità di chi forma gli atti non dei tecnici. Qui si confonde tra tecnici e responsabilità tecnica di chi forma gli atti amministrativi »;

il segretario del comune di Castelbellino, nella stessa delibera di consiglio comunale afferma: « nella fattispecie non si parlava che ci voleva un parere tecnico sulla sostanza dell'atto che si andava ad approvare, cioè sul manufatto che si andava ad approvare »;

il Tar Marche, al punto 3 delle motivazioni della sentenza n. 386 del 1996 afferma che « il provvedimento ministeriale impugnato... si configura quale annullamento d'ufficio, come tale soggetto all'obbligo di espressa, adeguata e coerente

motivazione, considerato lo stato di avanzata costruzione delle opere in questione »;

risulta agli interroganti che detta affermazione non corrisponde a verità, in quanto solo in questi giorni, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 31 gennaio 1997, il Comavi ha ripreso i lavori dell'opera, predisponendo il getto dei basamenti di fondazione;

risulta pertanto che il Tar Marche ha deciso sul merito del ricorso senza necessari approfondimenti, e in particolare senza aver accertato la sussistenza dello « stato di avanzata costruzione delle opere in questione », senza aver verificato quanto è stato dichiarato dal responsabile all'urbanistica della provincia di Ancona, e senza tenere conto che la verifica di compatibilità ambientale era stata omessa come risulta dalla delibera n. 56/93 del consiglio comunale di Castelbellino —:

se intenda effettuare un urgente sopralluogo sul posto;

se intenda esercitare il potere sostitutivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per definire l'annosa vicenda.

(4-08078)

ORESTE ROSSI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

gli agenti del commissariato di Ivrea (Torino), coordinati dal vicequestore dottor Maurizio Celia, nell'ambito di un programma di costanti azioni che tentano di arginare l'incremento della criminalità in atto in tutto l'Epolediese, fermavano nei giorni scorsi un cittadino di evidente provenienza extracomunitaria, il quale forniva loro false generalità;

questo individuo, deferito all'autorità giudiziaria, era ben noto agli agenti in quanto, già fermato in precedenza per controlli, aveva sempre fornito generalità diverse e sempre risultate false;

il 26 febbraio 1997 il dottor Tiseo, pretore di Ivrea, emetteva sentenza di as-

soluzione nei confronti del suddetto cittadino extracomunitario in quanto, secondo questo magistrato, « il fatto di fornire false generalità non costituisce reato »;

questa sentenza, la cui correttezza giuridica è tutta da verificare, ha ottenuto tre incredibili risultati, e cioè: a) vanifica e scoraggia il già difficile lavoro delle forze dell'ordine; b) blocca di fatto la possibilità di procedere all'eventuale espulsione di una persona che ha infranto ripetutamente e deliberatamente le leggi del nostro paese; c) stabilisce un pericoloso precedente, che di fatto bloccherà completamente la possibilità prevista per legge di procedere ad espulsioni, in quanto incoraggerà la maggior parte dei clandestini a fornire false generalità;

sarebbe dunque necessario, ad avviso dell'interrogante, verificare se, nell'emettere la sentenza in questione, il magistrato responsabile abbia agito nel pieno rispetto della legge, e, soprattutto, non si sia reso responsabile di omissioni nell'esercizio delle sue funzioni di istituto —:

se, qualora ne ravvisasse i presupposti, non intenda attivare i propri poteri ispettivi e disciplinari nei confronti del dottor Tiseo, alla luce della considerazione per cui tale sentenza, oltre a favorire di fatto una situazione di illegalità, ottiene l'immediato risultato di compromettere sia il costante impegno delle forze dell'ordine contro la criminalità, sia di ferire ed offendere i tanti onesti cittadini italiani che rispettano la legge;

se non ritengano necessario assumere le iniziative necessarie per chiarire senza equivoco la natura penale del comportamento di chi declini false generalità

(4-08079)

COPERCINI e SANTANDREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a Parma la locale Azienda municipalizzata nettezza urbana (Amnu), per diretta ammissione dell'assessore competente avvocato Rutigliano, tratteneva sistematicamente dalla busta paga dei lavoratori la quota di iscrizione al partito politico Pds, semplificando notevolmente in verità l'incombenza agli stessi lavoratori di recarsi nella più vicina sezione, fare l'eventuale fila, versare quanto richiesto al funzionario, attendere che avvenisse la registrazione e la compilazione della tessera, l'eventuale resto e tornare da dove era venuto; ovviamente l'assessore ha dichiarato che la prassi, ora sospesa per sua delibera, dopo le rimostranze di un consigliere comunale leghista, era possibile per qualsivoglia partito politico, secondo i liberi orientamenti dei lavoratori, ma in pratica avveniva determinando un tesseramento plebiscitario per il Pds (e forse anche per Rifondazione comunista, dice qualcuno);

questa prassi, definita « inopportuna » dallo stesso citato assessore alla stampa, durava da tempo, così come il conseguente condizionamento indotto nei dipendenti dell'azienda o in coloro che cercavano colà lavoro;

al riguardo, l'interrogante ritiene che i comportamenti dell'Amnu di Parma potrebbero configurare fattispecie lesive dei diritti sanciti dalla Costituzione, nonché di quelli alla base dello statuto dell'azienda, e ancora una condotta antisindacale e contro lo statuto dei lavoratori;

sarebbe dunque opportuno chiarire se queste procedure (di prelievo in busta paga delle quote di tesseramento a partiti politici) abbiano violato le norme tecniche di compilazione delle buste stesse ed altre disposizioni finanziarie, nonché quelle che regolamentano il finanziamento pubblico dei partiti —:

se risulti al Governo che la prassi seguita dall'azienda municipalizzata del comune di Parma sia usualmente seguita dagli enti pubblici e privati ai fini del versamento dei contributi associativi per partiti politici o per i sindacati, e se, in particolare, tale condotta sia la prassi normale adottata dalle amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna. (4-08080)

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 26 febbraio 1997, a pagina 7303, seconda colonna, dalla trentottesima alla quarantesima riga deve leggersi: « interrogazione con risposta in Commissione Molinari n. 5-01081 del 16 novembre 1996 in risposta scritta n. 4-07885. » e non: « interrogazione con risposta in Commissione Molinari n. 5-01081 del 16 gennaio 1997 in risposta scritta n. 4-07885. », come stampato.